

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Firenze – all’esito di giudizio ordinario - ha condannato – omissis - per una serie di bancarotte (che verranno esaminate nel prosieguo, dopo aver illustrato il quadro in cui gli imputati si sono mossi) relative al fallimento della – omissis srl, dichiarato dal Tribunale di Firenze il 27/9/2012. I tre imputati avrebbero agito nelle seguenti qualità:

- omissis quale procuratrice con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della fallita a far data dall’1/8/2002, nonché quale socio della diversa società omissis International srl, costituita in data 8 marzo 2007 col medesimo oggetto sociale della fallita;

- omissis quale amministratore della omissis srl a far data dall’8 ottobre 2008 al 5 maggio 2009.

- omissis quale socio (insieme alla omissis), nonché amministratore della diversa società omissis International srl, avente il medesimo oggetto sociale della fallita.

Altro soggetto coinvolto nelle bancarotte sarebbe – omissis , amministratore della – omissis srl fino all’8/10/2008 (data in cui sarebbe stato sostituito da – omissis). Omissis – padre di – omissis - non figura in questo procedimento perché giudicato a parte.

2. Secondo quanto si legge in sentenza la - omissis - srl fu costituita nel 1998 da - omissis - – che era anche l’unico socio ed amministratore - ed aveva come oggetto sociale la distribuzione di articoli di abbigliamento nuovi ed usati. Dalla visura camerale risulta che procuratrice della società fu nominata, l’1/8/2002, - omissis - , convivente di - omissis - , detenuto in quel periodo. Successivamente, l’8 ottobre 2008 divenne amministratore, in sostituzione di - omissis - , - omissis - , che acquistò anche la totalità delle quote societarie (il 65% da - omissis - e il 35% da - omissis - , che nel frattempo ne era divenuto titolare) per il corrispettivo, dichiarato, di € 40.000, e rimase in carica fino al 5 maggio 2009. Anche durante la gestione - omissis - mantenne la carica di procuratrice l’imputata - omissis - . Infine, il 5 maggio 2009 l’intera partecipazione societaria fu ceduta a Veis Silvia, persona risultata irreperibile, che divenne anche amministratrice e tale rimase fino al fallimento

Dal curatore fallimentare, dr. Fico, e dal mar.llo della Guardia di Finanza Mauro Sgura si è appreso che la società aveva avuto sede, originariamente, a Prato, in via Ferrucci, n. 233, e che la sede fu spostata, a ridosso della cessione delle quote, a Bagno a Ripoli, in via Roma 401, dove non vennero reperiti, dopo il fallimento, beni né indicazioni che rimandassero alla - omissis - srl. Nessuna documentazione contabile è stata consegnata al curatore o è stata da lui reperita,

salvo alcuni bilanci e dichiarazioni dei redditi, acquisiti presso gli uffici competenti, sicché il fallimento è stato subito chiuso qualche mese dopo la sua apertura, il 23/1/2013. Solo dopo la chiusura del fallimento il curatore è venuto in possesso – attraverso la Guardia di Finanza - di una serie di documenti relativi agli anni 2007 e 2008, con cui è stato possibile elevare le imputazioni per cui è processo.

Dalla documentazione sopra specificata è risultato che la - omissis - srl era stata "florida" fino al 2006, allorché il suo volume di affari si aggirò sul milione di euro, dopodiché, in concomitanza con la flessione del fatturato e il lievitare dei debiti (che avevano raggiunto, nel 2007, l'importo di circa 360.000 euro), fu costituita, l'8 marzo 2007, una nuova società, la - omissis - International srl, di cui divennero soci - omissis - (nominato anche amministratore) e - omissis - . La nuova società prese sede legale a Prato, in via Ferrucci, n. 233, nello stesso luogo che era stato sede della - omissis - srl e che era anche la residenza di - omissis - , e prese a svolgere la medesima attività della fallita, avendo il medesimo oggetto sociale. Successivamente la - omissis - International srl affittò il capannone di Montemurlo (già utilizzato dalla fallita), che divenne anche sede operativa della società e residenza fittizia di - omissis - . Da allora la commistione di attività e di interessi tra - omissis - srl ed - omissis - International srl divenne la regola.

3. Nel contesto sopra descritto gli imputati avrebbero commesso i reati seguenti e per le ragioni di seguito esposte.

4. - omissis - è stata condannata, da sola, per i reati di cui ai capi A1) - A2), in quanto procuratrice della fallita all'epoca dei fatti.

4.1. Il capo A1) attiene alla distrazione della complessiva somma di € 541.009,98, ricavata dalla vendita di merce (articoli di abbigliamento) a operatore commerciale tunisino nell'anno 2007 e non riversata alla società fallita. La prova della distrazione risiede – secondo il Tribunale – nel fatto che vi è prova (data dalle bollette doganali) dell'esportazione di merce per 665.000 euro e della riscossione di soli 124.000 euro, senza che sia stata avviata alcuna azione per il recupero del credito.

4.2. Il capo A2) concerne la sottrazione delle scritture contabili allo scopo di procurare a sé stessi un ingiusto profitto, ovvero la loro tenuta in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Tanto perché nessuna documentazione contabile è stata consegnata al curatore dagli amministratori della fallita.

5. - omissis - e - omissis - sono stati condannati, entrambi, per il capo D): la prima quale procuratrice della fallita; il secondo quale concorrente esterno. Tale capo concerne, in primo luogo, la distrazione di ricavi per € 61.388,57. Dagli

accertamenti effettuati presso lo spedizioniere Tacchi Fabrizio è risultato che - omissis - srl aveva, nel 2008, inviato merce in Tunisia per l'importo sopra specificato, come da dichiarazioni e bollette doganali. Tuttavia, la merce era stata fatturata da - omissis - International srl (fatture nn. 26 e 32), che aveva, quindi, anche riscosso il prezzo.

Nello stesso capo è contestato agli imputati anche la distrazione del carrello elevatore Caterpillar matricola ETB8C00117, ceduto a - omissis - International srl al prezzo, mai riscosso, di € 5.400 e rinvenuto presso il magazzino di Montemurlo della - omissis - International srl nel 2012 nel corso di una perquisizione effettuata dalla Guardia di Finanza; nonché la distrazione del carrello elevatore Caterpillar matricola ETB8C50204 ceduto alla New Trade srl di Prato al prezzo, mai riscosso, di € 4.800 e rinvenuto anch'esso nel 2012 presso il magazzino di Montemurlo della - omissis - International srl.

6. - omissis - e - omissis - sono stati condannati, in concorso, per il reato di cui al capo E): la prima quale procuratrice della fallita; il secondo quale amministratore di diritto della fallita all'epoca dei fatti.

Tale capo concerne la distrazione di merce appartenente alla fallita per € 23.823. Si tratta di merce acquistata da - omissis - srl nel 2009 dal fornitore tedesco GmbH Lorenz Wittmann e non rinvenuta dal curatore; nemmeno è stato spiegato quale destinazione detta merce abbia avuto. Il fatto che acquirente della merce sia stata la società fallita è stato desunto dalla fattura emessa dal fornitore tedesco, ove era indicata, come destinataria, - omissis - srl. Tuttavia, la merce era stata ritirata in Dogana dalla - omissis - International srl.

7. - omissis - , amministratore dall'1/10/2008, è stato condannato, da solo, per i reati di cui ai capi F)-G)-H).

7.1. Il capo F) concerne la distrazione di otto macchine per cucire marca Comely, del valore complessivo di € 120.000, acquistate in leasing il 19/11/2008 e non rinvenute dal curatore; la distrazione negli anni 2008 e 2009 di disponibilità liquide per complessivi € 36.791,50, quali pagamenti per operazioni inesistenti o, comunque, non inerenti all'attività della fallita; la distrazione nell'anno 2008 di disponibilità liquide per € 5.750, ingiustificatamente prelevate dai conti societari. Fatti su cui l'imputato non ha fornito alcuna spiegazione.

7.2. Al capo G) è contestato a - omissis - il ricorso abusivo al credito, per aver stipulato, in data 19/11/2008, un contratto di locazione finanziaria con MPS LEASING & FACTORY Spa per l'acquisto di otto macchine da cucire marca Comely, del valore complessivo di € 120.000, dissimulando lo stato di insolvenza.

7.3. Infine, - omissis - è stato condannato per bancarotta semplice documentale, avendo omesso la tenuta della documentazione societaria nel triennio antecedente al fallimento (capo H).

8. Contro la sentenza suddetta ha proposto appello l'avv. Antonino Denaro, difensore di - omissis - e - omissis - , per le ragioni seguenti.

8.1. Con un primo motivo contesta che sia stata fornita la prova della effettiva disponibilità, in capo alla fallita, dei beni che si presumono distratti, nonché della effettiva partecipazione di - omissis - alla gestione societaria. Infatti, quanto alla distrazione della somma di € 541.009,98, contestata al capo A1), nessuna prova è stata fornita della effettiva percezione, da parte della fallita, della somma di € 541,009,89, dovuta dall'operatore tunisino, né è stato provato che il suddetto operatore abbia effettivamente corrisposto il dovuto. Conseguentemente, non v'è prova che la somma sia stata dirottata verso la - omissis - International srl, come supposto in sentenza. Il giudicante non si è posto il problema di accertare se un titolo giudiziale emesso in Italia potesse essere eseguito in Tunisia, ovvero se un titolo siffatto potesse essere ottenuto in detto Paese.

Quanto al capo A2), afferente la irregolare tenuta delle scritture contabili, il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che risultano presentate "le dichiarazioni dei redditi della società, tramite Modello Unico, relativi ai periodi di imposta a ritroso dal 2008" e che è stata omessa solamente la presentazione delle dichiarazioni dal 2008 in poi. E' colpa del curatore, quindi, che "ha omesso di identificare il commercialista della società che ha trasmesso tutte le dichiarazioni dei redditi, di competenza della gestione che ha preceduto quella dell'imputato - omissis - ". A ciò si aggiunge "la circostanza di una eventuale e logica consegna della contabilità all'amministratore - omissis - " all'atto del trasferimento delle quote l'8/10/2008.

8.2. La distrazione della somma di € 61,388,57, contestata al capo D), sarebbe, secondo l'appellante, frutto di un errore dell'Agenzia delle Entrate, che ha ricondotto a - omissis - srl le bollette di esportazione della merce in questione e alla - omissis - Internmational srl le relative fatture. In realtà, aggiunge l'appellante, dalla documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza e riversata nel fascicolo dal Pubblico Ministero ("numeri 174-178 dell'indice del fascicolo del medesimo") si evince che vi è coincidenza tra i dati delle bollette doganali e quelli delle fatture nn. 28 e 32: in entrambe figura la - omissis - International srl, che è l'effettiva esportatrice. In ogni caso, poi, non v'è prova che l'acquirente tunisino abbia pagato il dovuto, secondo quanto si evince dalla deposizione del teste Sgura, e non vi può essere, quindi, distrazione.

Quanto alla distrazione dei carrelli elevatori, contestata al medesimo capo D) - perché rinvenuti dalla Guardia di Finanza, nel 2012, nel capannone di

Montemurlo in uso alla - omissis - International srl – l'appellante rileva che, quanto ad un carrello, il suo possesso da parte di - omissis - International srl è giustificato "dalla fattura emessa da - omissis - a International srl". Quanto all'altro carrello (quello venduto dalla fallita alla New Trade srl), il suo possesso da parte di - omissis - International srl non può essere considerato illecito, perché "l'indagine non ha avuto ad oggetto documenti contabili della International né ancor meno quelli della New Trade, presupponendosi così diversa e ulteriore cessione del carrello da New Trade s.r.l. a International". In ogni caso la mancanza di prova del pagamento non è sufficiente per affermare che si sia trattato di vendita simulata, atteso che l'indagine è stata limitata ai soli conti della fallita e non sono stati esaminati i rappresentanti delle società acquirenti.

8.3. Anche la distrazione della somma di € 23.823, contestata al capo E), non è supportata da sufficienti elementi prova. Invero, non vi è prova che acquirente della merce proveniente dal fornitore tedesco sia stata la - omissis - srl, né che il ritiro della merce in dogana sia avvenuto ad opera della - omissis - International srl. Dalla documentazione prodotta dal P.M. (nn. da 179 a 184 del fascicolo del P.M.) si evince, infatti, che era stato il fornitore tedesco a indicare, nel modello INTRASTAT, la partita IVA della - omissis - srl (che figurava, quindi, come acquirente); l'operatore commerciale italiano, che era stato il destinatario della fornitura, aveva riportato, invece, il numero di partita IVA della - omissis - International srl. Ebbene, rileva l'appellante, la sentenza non ha spiegato perché abbia attribuito rilievo, e credito, all'attestazione dell'operatore tedesco, invece che a quello dell'operatore italiano, specie laddove si consideri che la partita IVA della fallita era stata chiusa, dal punto di vista comunitario, il 31/12/2008 e non poteva, quindi, essere più utilizzata per fare acquisti intracomunitari. Trattasi di informazione, aggiunge l'appellante, che compare in automatico nella compilazione del modello INTRA e che non poteva sfuggire, pertanto, all'imprenditore tedesco. In ogni caso, conclude, non è stato dimostrato che la merce sia entrata effettivamente nella disponibilità della fallita, per l'assenza di documenti di trasporto, né che sia stata la fallita a pagare la merce suddetta.

9. - omissis - contesta, poi, l'ascrivibilità a lei dei reati sotto il profilo soggettivo. Premesso che la procura istitoria le fu conferita l'1/8/2002, per far fronte allo stato detentivo del convivente - omissis - , e che questi si riappropriò dei poteri gestori nel 2003, appena scarcerato, deduce che la procura, sebbene mai revocata, non ebbe, dopo il 2003, concreta attuazione, sicché non è lecito farle carico degli atti depauperativi sopra specificati, né delle inadempienze collegate alla tenuta della contabilità, essendo rimasta estranea alla gestione della fallita. Né elementi di segno contrario sono desumibili dalla richiesta, avanzata da - omissis - al gestore telefonico, di intestazione a sé stessa dell'utenza telefonica della società, sia

perché trattasi di documento che ben potrebbe essere stato firmato da - omissis - , con lei convivente, sia perché trattasi di circostanza che non è dimostrativa della consapevolezza di favorire l'autore degli atti illeciti sopra specificati, o che dalla propria condotta potessero scaturire gli eventi tipici del fatto di bancarotta fraudolenta.

10. - omissis - , condannato altresì per il reato di cui al capo D), rimarca, a sua volta, il fatto che è stato solamente socio della - omissis - srl e che tale qualità non è sufficiente per attribuirgli la responsabilità degli atti distrattivi specificati in detto capo. Né la sua responsabilità è desumibile dalla posizione di amministratore ricoperta all'interno di - omissis - International srl, mancando la prova del previo concerto con l'amministratore della fallita. Non vi sono elementi, quindi, per ritenere integrato, per lui, l'elemento soggettivo nella forma richiesta dalla legge.

11. Con ultimo motivo sia - omissis - che - omissis - si dolgono del trattamento sanzionatorio, caratterizzato dal diniego di attenuanti generiche sulla base di elementi privi di significativa valenza e da una evidente sperequazione col trattamento riservato a - omissis - , attinto da accuse ben più gravi.

12. - omissis - ha proposto appello a mezzo dell'avv. Gennaro Toscano e deduce, con unico motivo, la sua estraneità ai fatti contestati, essendosi limitato ad assumere formalmente la carica di amministratore ed essendo rimasto, in concreto, privo di qualsiasi potere gestionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli appelli di - omissis - e - omissis - non meritano accoglimento, mentre va parzialmente accolto l'appello di - omissis - . Esaminando le singole fattispecie - nell'ordine in cui sono state esposte - si osserva quanto segue.

1. La prova del reato di cui al capo A1), contestato alla sola - omissis - (procuratrice, nel 2007, della fallita), è data dalla documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza in Dogana, da cui è risultato che la - omissis - srl aveva venduto in Tunisia, nell'anno 2007, merce per 665.000 euro, riscuotendo, a fronte di ciò, la modesta somma di € 124.000. Tale dato non è contestato dalla Difesa, la quale si limita a dedurre che manca la prova della riscossione del dovuto (e della sua successiva distrazione). Tale deduzione non è idonea a contrastare il dato obiettivo, e di per sé significativo, della disponibilità della merce da parte della fallita, della sua commercializzazione e della sua dispersione (ovvero della dispersione del ricavato), incombendo sempre sull'amministratore l'obbligo di spiegare quale destinazione abbiano avuto le risorse societarie e quale attività sia

stata posta in essere per assicurarne l'impiego nell'interesse della società amministrata. Certamente non è sufficiente – per escludere la distrazione – dedurre il mancato pagamento della merce da parte dell'acquirente estero, data l'ingente quantità di abiti commercializzati, il valore degli stessi e l'inerzia apparentemente serbata dalla fallita. Non è credibile, infatti, che il gestore della Eutrading srl abbia venduto in unica tranche merce per 665mila euro senza garantirsi il pagamento, né che abbia continuato a vendere merce ai tunisini quando risultavano impagate le forniture precedenti, così da raggiungere l'esorbitante cifra sopra specificata. Tanto a fronte di prassi commerciali radicalmente diverse, che contemplan – nelle transazioni con l'estero – il pagamento della merce alla consegna, da effettuare a mani del venditore o dello spedizioniere, o l'intermediazione di soggetti terzi (generalmente istituti di credito), che garantiscono la solvibilità del debitore.

Senz'altro significativa – nell'ipotesi accusatoria – è, poi, come già rimarcato dal Tribunale, l'omissione di qualsiasi iniziativa volta al recupero dei crediti asseritamente maturati, atteso che nessun operatore commerciale rimane inerte a fronte di diritti totalmente infranti. Né basta dedurre la difficoltà di ottenere un titolo giudiziale da eseguire in Tunisia, dal momento che non vi è prova nemmeno di tentativi – comunque effettuati – volti al recupero dei crediti, né di solleciti di pagamento, né di interlocuzioni con esperti legali italiani o esteri. Più che fondata è, pertanto, la conclusione cui è pervenuto il Tribunale, secondo cui la merce – o il suo ricavato – ha avuto una destinazione estranea agli scopi sociali, con conseguente integrazione del reato sotto il profilo materiale.

1.1. Ciò su cui la prova appare deficitaria, invece, è l'attribuibilità a - omissis - delle distrazioni. L'imputata rivestiva, nella società, il ruolo di institore in virtù di procura institoria a lei conferita in data 1/8/2002. Si pone, pertanto, la necessità di delimitare l'ambito di responsabilità a lei riconducibile. Ebbene, la responsabilità dell'institore per i reati fallimentari è prevista espressamente dall'art. 227 L. Fall., allorché nella gestione affidatagli si sia reso responsabile di uno dei reati preveduti dagli artt. 216, 217, 218 e 220 L. Fall.. Evidente è la volontà del legislatore di estendere all'institore - salve le limitazioni connaturate alla sua posizione - la responsabilità penale per gli atti di bancarotta patrimoniale e documentale posti in essere nella gestione affidatagli, alla semplice condizione che l'imprenditore sia dichiarato fallito. Trattasi di responsabilità per fatto proprio, giacché l'institore può, ex art. 2204 c.c., compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto, salve le limitazioni stabilite nella procura; ed è responsabile, insieme all'imprenditore, dell'osservanza della tenuta delle scritture contabili (art. 2205 c.c.). Egli assume, quindi, nell'ambito dell'impresa, al pari dell'imprenditore e insieme a lui, una posizione di garanzia rispetto alla destinazione dei beni aziendali e alla corretta tenuta delle scritture contabili, che ne importa la sottoposizione alle

norme penali poste a presidio degli interessi tutelati (Cass., n. 8705 del 24/6/1992; n. 867 del 21/6/1971). L'istitutore, come il procuratore generale (le due figure tendono a confondersi nella pratica), rimane, però, un dipendente dell'imprenditore, sicché a lui sono riferibili – quando la sua attività si affianchi a quella dell'imprenditore – gli atti posti in essere personalmente, per il principio di personalità della responsabilità penale, e non certamente quelli posti in essere dall'imprenditore personalmente. Nella specie, le distrazioni contemplate al capo A1) sono state commesse, giusta l'imputazione, nell'anno 2007, allorché l'amministratore – - omissis - - era libero e nella pienezza delle funzioni, per cui, in assenza di elementi che riconducano quelle distrazioni ad un'attività propria dell'istitutore, non è possibile addebitarle a - omissis - . Certamente non è sufficiente il dato, valorizzato dal Tribunale, concernente la volturazione di un'utenza telefonica, posta in essere nel 2008, trattandosi di atto neutro rispetto all'imputazione elevata a carico della - omissis - e rientrante, comunque, nell'ambito delle attribuzioni dell'istitutore.

Per Tali ragioni la - omissis - va assolta dal reato in questione (come pure, si dirà, dai reati contestati ai capi D) ed E)) per non aver commesso il fatto.

2. La prova del reato di cui al capo A2) – contestato, in questo processo, alla sola - omissis - – è, invece, oggettiva e lampante. Nessuna documentazione societaria è stata consegnata al curatore, il quale ha potuto ricostruire alcune vicende societarie, in maniera frammentaria e confusa, da stralci di documentazione relativa agli anni 2007-2008 sequestrata – a seguito di perquisizione – presso la vecchia sede sociale, sita in via Ferrucci di Prato, residenza di - omissis - , e presso un capannone di Montemurlo, che era sede della Internetional Trading srl e residenza fittizia di - omissis - . Nulla è stato consegnato o reperito per gli anni 2002-2006 e per gli anni successivi al 2008, né è stata spiegata la ragione di siffatta mancanza. Anche la documentazione relativa agli anni 2007-2008, sequestrata a seguito di perquisizione, era largamente incompleta, sicché nessuna possibilità ha avuto il curatore di ricostruire, anche solo parzialmente, il movimento economico e finanziario della società. Non ha nessun rilievo il fatto – accampato dal difensore – che siano state presentate alcune dichiarazioni fiscali relative alla vita della società, antecedentemente al 2008, giacché la "contabilità" sociale è un'altra cosa (registri, fatture, lettere, documentazione di qualsiasi genere, ecc.) e di essa non v'è traccia, nemmeno nelle verbali allegazioni difensive. Addirittura stravagante, poi, è l'addebito mosso al curatore di non essersi adoperato per "identificare il commercialista della società", a fronte dei relativi e precisi obblighi – tutti violati – gravanti sui gestori della fallita. Infine, nessuna prova vi è della consegna a - omissis - della documentazione societaria; consegna

che è certamente mancata, per quanto verrà detto in ordine ai rapporti tra - omissis - e gli Ascione-- omissis - .

2.1 Di questo reato va senz'altro ritenuta responsabile la - omissis - , giacché il ruolo rivestito nella società - come sopra delineato - la rendeva direttamente e personalmente responsabile della corretta tenuta delle scritture contabili e della loro conservazione. La procura institoria a lei conferita era, infatti, di amplissimo contenuto, riguardando tutti gli atti di ordinaria amministrazione e la quasi totalità degli atti di straordinaria amministrazione, rimanendone esclusi, praticamente, solamente gli atti di disposizione dei beni strumentali. In tale veste ella era responsabile, insieme all'imprenditore, dell'osservanza della tenuta delle scritture contabili (art. 2205 c.c.). Se per gli atti "positivi" (commissivi) si rendeva necessaria, per l'affermazione della responsabilità penale, la sua diretta partecipazione all'atto, per gli atti "negativi" (le omissioni) la sua responsabilità discende dal ruolo rivestito nella società e dall'inerzia serbata nel lungo periodo in cui ha conservato la qualifica di institore (dal 2002 al fallimento). Giova solo rimarcare, al riguardo, che - omissis - è stata institore della fallita sia nel periodo in cui l'amministratore - omissis - era detenuto (dal 2002 al 2003), sia nel periodo in cui - omissis - era libero (dal 2003 al 2009), sia nel periodo in cui - omissis - è stato latitante in Tunisia (dal 2009 in poi), sia nel periodo in cui la società era amministrata da - omissis - (dall'8 ottobre 2008 al 5 maggio 2009), sia nel periodo in cui l'amministrazione è passata, formalmente, a Veiss Silvia (dal 6 maggio 2009 al fallimento). Ciò nonostante, la mancanza delle scritture contabili riguarda tutto l'arco temporale sopra specificato; il che rende l'evidenza dell'inerzia serbata dall'imputata in ordine alla loro tenuta e conservazione, atteso che per nessuno dei periodi sopra specificati quelle scritture sono giunte al curatore (se non per la parte, minimale, rinvenuta e sequestrata dalla Guardia di Finanza). Conclamato è l'elemento soggettivo del reato, giacché la consapevolezza della latitanza dell'amministratore (nel periodo in cui - omissis - è stato latitante) e il susseguirsi delle vicende societarie (subentro di una società a quella di cui era istittrice e girandola degli amministratori dopo l'uscita di scena di Ascione) palesavano, anche a una istittrice distratta, l'importanza della contabilità e la necessità di farla pervenire intatta al curatore.

In ordine a tale reato va confermata, pertanto, l'affermazione di responsabilità di - omissis - .

3. La prova del reato di cui al capo D) - contestato a - omissis - e - omissis - - è stata logicamente desunta dalle dichiarazioni doganali e dalla documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza, da cui è stato evinto che merce proveniente dalla fallita, per € 61.388,57, è stata invece fatturata da - omissis - International srl. Invero, a fronte di esportazioni verso la Tunisia, effettuate nel 2008 dalla

fallita, erano state emesse due fatture (nn. 26 e 27) dalla - omissis - International srl a favore della "Ste Sokaef" di Gafsa. Del tutto logicamente il Tribunale ha desunto che anche il pagamento è stato effettuato a favore della società suddetta, atteso che nessun pagamento risulta a favore della fallita, né risultano azioni intraprese dalla fallita per il recupero del credito.

Al riguardo, le deduzioni difensive sono prive di fondamento. Nessun errore ha commesso l'Agenzia delle Entrate nel ricondurre a - omissis - srl le bollette di esportazione della merce e alla - omissis - Internmational srl le relative fatture. Anche questa Corte ha proceduto alla lettura della documentazione richiamata dal difensore: dalla stessa si evince, inequivocabilmente, che le bollette di esportazione furono redatte a nome della - omissis - srl, avente il Codice fiscale 01769250976 - riportato nell'intestazione del documento - mentre le fatture furono emesse da - omissis - International srl. Del resto, anche - omissis - srl aveva una propria unità in Montemurlo, via della Robbia, n. 24, indicata nelle bollette di esportazione, come si evince dalla documentazione prodotta dal PM all'udienza del 15/9/2016 (in particolare, dal verbale di operazioni della Guardia di Finanza del 4 marzo 2013), sicché nessun significato avverso può essere attribuito al fatto che anche - omissis - International srl aveva sede in detto luogo. Quanto, poi, alla mancanza di prova circa l'adempimento dell'obbligazione da parte del cliente tunisino, vale quanto esposto al punto 1: nessun esportatore si libera di merce - per importi significativi - senza assumere garanzie in ordine al loro pagamento e senza attivarsi per il recupero del corrispettivo. Gli elementi a carico, ravvisati dal Tribunale, hanno, quindi, la dignità di indizi (gravi, precisi e concordanti) sufficiente per l'affermazione di responsabilità.

Quanto alla distrazione dei due carrelli elevatori, contestata al medesimo capo D), trattasi di beni indiscutibilmente appartenenti alla fallita, che furono da questa apparentemente venduti, uno alla - omissis - International srl e un altro alla New Trade srl, per il prezzo, rispettivamente, di € 5.400 e di € 4.800. Tale prezzo non fu mai riscosso, ma i carrelli furono rinvenuti dalla Guardia di Finanza nel capannone della - omissis - International srl nel corso di una perquisizione fatta nel 2012. Si tratta di carrelli, quindi, che non furono consegnati al curatore, come sarebbe stato doveroso, né gli fu consegnato il corrispettivo, e che furono tranquillamente utilizzati, per almeno quattro anni (le fatture di vendita, rinvenute in un computer in uso ad - omissis - , sono del 2008), dalla società di nuova costituzione, in barba alle ragioni dei creditori, finché non furono individuati e sequestrati dalla Polizia Giudiziaria. In ciò sono tranquillamente ravvisabili gli estremi della distrazione, che è integrata dalla perdita - da parte della fallita - della proprietà o della disponibilità dei beni aziendali, avvenuta senza contropartita di nessun genere. Certamente non giustifica il possesso dei carrelli da parte di - omissis - International srl l'emissione di fattura da parte della fallita, giacché il

fatto contabile non ha nulla a che vedere col fatto economico, mentre l'ipotesi, fatta dall'appellante, che la New Trade srl abbia adempiuto la sua obbligazione nei confronti della fallita ed abbia, poi, venduto il carrello alla - omissis - International srl è puramente congetturale e smentita dalla totale assenza di movimentazioni economiche, di cui solo la New Trade srl e la - omissis - International srl avrebbero potuto, e dovuto, dare dimostrazione. Fuor di logica è la pretesa dell'appellante di imputare agli organi fallimentari la mancanza di approfondimenti sul punto, dal momento che non è consentito al curatore indagare sulle condotte di soggetti diversi dalla fallita e dal momento che compete al debitore dimostrare l'assolvimento delle obbligazioni assunte.

Le rimanenti critiche della difesa sono anch'esse prive di rilievo, atteso che nessun significato è attribuibile all'epoca in cui la fallita ha spostato a Bagno a Ripoli la sede sociale; nessun significato ha il fatto che anche la - omissis - International srl abbia fissato a Bagno a Ripoli la propria sede sociale (questo fatto è, invece, effettivamente indicativo della indebita commistione tra le due società); non ha nessuna importanza stabilire se la vendita fosse "simulata" o "reale" (nemmeno nel capo d'imputazione si fa riferimento alla simulazione della compravendita), giacché rileva unicamente il fatto che beni sociali furono utilizzati da altri - per oltre quattro anni - senza corrispettivo (il che concreta una ipotesi inequivoca di distrazione). Del resto, la natura dei rapporti esistenti tra la fallita e la - omissis - International srl e la totale commistione di interessi, oltre che di persone, tra di esse rende palese che il trasferimento dei due carrelli nella disponibilità di quest'ultima avvenne gratuitamente, e quindi illecitamente.

3.1. Di questo reato deve certamente rispondere - omissis - , che era socio e legale rappresentante della - omissis - International srl, oltre che figlio di - omissis - . La - omissis - International srl è stata, infatti, beneficiaria - per quanto si è detto - delle vendite effettuate a favore della "Ste Sokaef" di Gafsa (società della Tunisia, ove - omissis - trascorreva la latitanza) e si è servita, per anni, dei carrelli elevatori della fallita, senza nemmeno attivarsi per restituirli alla curatela, una volta intervenuto il fallimento. La consapevolezza di pregiudicare, col suo comportamento, le ragioni dei creditori è, quindi, conclamata, sicché deve rispondere delle distrazioni a titolo di concorso con l'intraneus.

Da questo reato va, invece, mandata assolta - omissis - , non essendo stata dimostrata, né essendo ravvisabile, una sua condotta partecipativa al fatto distrattivo. L'essere institore della fallita nell'epoca in cui sono avvenute le distrazioni non può valere, per le ragioni sopra esposte, a fondare la sua responsabilità, atteso che quelle distrazioni avvennero nel periodo (2008) in cui - omissis - , formale e sostanziale gestore della società, era libero e in attività. Del resto, non risulta che gli atti di disposizione siano stati da lei posti in essere, non essendo stato svolto alcun accertamento sul punto.

4. Quanto al reato di cui al capo E) – di cui sono stati ritenuti responsabili sia - omissis - che - omissis - (amministratore, nel 2009, della fallita), la documentazione citata dall'appellante (le risultanze dell'archivio VIES) dimostra, al di là di ogni dubbio, che la fallita acquistò, nel 2009, dalla tedesca GmbH Lorenz Wittmann merce per € 23.823 e che detta merce fu invece ritirata in Dogana dalla International Trading srl. La risultanza dell'archivio VIES (ove vengono registrate le operazioni intracomunitarie) sono, infatti, eloquenti sul punto, atteso che l'attestazione dell'imprenditore tedesco è inequivoca (questi indicò nella dichiarazione di esportazione l'esatto codice fiscale della fallita), mentre l'importatore italiano registrò l'operazione a nome della International Trading srl (e ne indicò l'esatto codice fiscale). Non v'è ragione di ritenere che l'impresa tedesca si sia sbagliata, atteso che nulla depone in tal senso; al contrario, circa la malafede dell'imprenditore italiano depone potentemente la natura dei rapporti intercorrenti tra le due società interessate (- omissis - e International - omissis -) e la natura dei rapporti tra i protagonisti di questa vicenda. Quanto al fatto, rimarcato dalla difesa, che nell'archivio VIES la - omissis - srl è data per cessata al 31/12/2008, vale quanto riferito dal curatore, dr. Fico, all'udienza odierna: la comunicazione di cessazione attività all'archivio VIES non comporta l'impossibilità di effettuare operazioni intracomunitarie, ma solo – in caso di controllo - il recupero dell'IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate (le operazioni intracomunitarie, regolarmente segnalate, sono effettuate in esenzione IVA). Del resto, ha aggiunto il curatore, la - omissis - srl non si è cancellata, nel 2009, dal Registro delle Imprese, né ha comunicato di cessare l'attività.

L'ulteriore doglianza difensiva attiene all'assenza di prova circa l'acquisizione della merce da parte della fallita: trattasi di critica inconcludente, giacché l'accusa rivolta agli imputati attiene proprio al fatto che la merce, acquistata dalla fallita e a lei spedita, fu ritirata, invece, dalla - omissis - International srl. Contrariamente all'avviso dell'appellante, "presupposto imprescindibile" della distrazione non è solo la (previa) disponibilità materiale dei beni, ma anche la disponibilità giuridica degli stessi, compromessa da qualsiasi comportamento fraudolento dell'imprenditore (o dell'extraneus in concorso con l'intraneus). Né è necessario che la merce, acquistata dalla fallita, sia stata dalla stessa pagata, giacché anche beni non pagati fanno parte del compendio aziendale (il mancato pagamento dei beni acquistati autorizza solo il venditore ad agire nei confronti dell'acquirente, ovvero ad insinuarsi al passivo, in caso di fallimento).

4.1. Di tale reato non può essere ritenuta responsabile la - omissis - , per le ragioni più volte esposte. Certa è, invece, la responsabilità di - omissis - , amministratore della società all'epoca in cui furono effettuate le operazioni contestate in detto capo. Del tutto infondate ed evanescenti sono le deduzioni difensive, giacché non

è affatto vero che l'imputato si sia limitato ad assumere formalmente la carica, avendo egli posto personalmente in atto, con certezza, le ulteriori operazioni che gli sono state contestate ai capi F)-G)-H). Fu lui, infatti, a stipulare in data 19/11/2008 il contratto di locazione finanziaria con MPS LEASING & FACTORY Spa per l'acquisto di otto macchine da cucire marca Comely, del valore complessivo di € 120.000 (mai più ritrovate); fu lui a pagare, con un assegno € 24.000, la prima rata di leasing; fu lui ad effettuare gli indebiti prelievi bancari. Tutto ciò dimostra che l'ingerenza dell'imputato nella società fu piena e incondizionata, sicché anche l'addebito di cui al capo E) (oltre a quelli di cui ai capi successivi) è fondato.

5. I fatti distrattivi addebitati a - omissis - al capo F), il ricorso abusivo al credito contestato al capo G) e la bancarotta documentale contestata al capo H) non sono stati investiti da nessuna specifica censura dell'appellante, sicché sono incontrovertibili nella loro materialità. La loro attribuibilità a - omissis - discende da tutte le considerazioni sopra svolte, che riguardano sia la partecipazione al fatto materiale, sia l'elemento soggettivo. A parte l'obbligo dell'amministratore di tenere le scritture contabili e di assicurarne la conservazione (obbligo totalmente violato); a parte il fatto che le distrazioni sono avvenute con la sua diretta partecipazione, depone contro di lui l'assunzione strumentale della carica, avvenuta al precipuo fine di consentire agli Ascione di defilarsi e di portare a termine il meccanismo depauperativo sopra descritto. Ugualmente significativa è la cessione delle quote - da parte sua - a Veiss Silvia, altra ombra nullatenente, senza che vi siano prove della effettività della transazione (come non vi è prova del pagamento, da parte sua, delle quote societarie).

6. Discende da quanto sopra che la sentenza va confermata nei confronti di - omissis e - omissis -. Nessuno spazio vi è per la concessione, ad - omissis - di attenuanti generiche, sia per la callidità della condotta, sia per la mancanza di qualsiasi elemento a lui favorevole. - omissis - si è inserito, infatti, in un meccanismo distrattivo ben collaudato, che presuppone e richiede la proliferazione degli enti e il coinvolgimento di soggetti privi di scrupoli ed è foriero di danni indeterminabili per i creditori. L'incensuratezza non è, per legge, sufficiente per il riconoscimento dell'attenuante in parola e nessun altro elemento, dotato di significativa valenza, è stato addotto dall'appellante. In realtà, le sole ragioni della doglianza risiedono nel confronto col trattamento riservato a - omissis -, che nemmeno questa Corte condivide, trattandosi di soggetto che avrebbe meritato una pena ben più sostanziosa; ma non si tratta, proprio per questo, di argomento che può essere speso a favore degli altri protagonisti di questa vicenda.

Tale argomento vale anche per - omissis -, ugualmente immeritevole di attenuanti di sorta. L'assoluzione per le ipotesi distrattive comporta che la condanna, per lei,

va limitata alla sola bancarotta documentale, con pena già stabilita nel minimo edittale. Le pene accessorie vanno confermate nella misura stabilita dal primo giudice, apparendo pienamente adeguate alla gravità delle condotte.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 592 e 605 c.p.p.,
in parziale riforma della sentenza emessa in data 6/7/2017 dal Tribunale di Firenze nei confronti di - omissis - , - omissis - e - omissis - , assolve - omissis - dai reati contestati ai capi A1) – D) - E) per non aver commesso il fatto e ridetermina la pena a lei irrogata in quella di anni tre di reclusione; conferma nel resto.
Visto l'art. 544 c.p.p, riserva il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni.

Firenze, 23/9/2022

Il Presidente Estensore
(Antonio Settembre)